


ASPETTI METROLOGICI: etichettatura dei prodotti preimballati e vendita a peso netto



PRESENTAZIONE RELATORE:

- Ispettore **CORCIONE Pietro**



- Qualifica:
- **Esperto Servizi Ispettivi**
- del Servizio Metrico della Camera di Commercio di Torino

- Settore di competenza:
- **Metrologia Legale e Sorveglianza prodotti**

- Ufficio: Servizio Metrico
- Sede: Via Pomba n. 23, scala A, 1° piano – 10123 Torino
- Telefono: 011 / 57.14.47.65
- E-mail: p.corcione@to.camcom.it

AGENDA:

- **TITOLO 1°:** Richiami relativi al "CODICE DEL CONSUMO"
(D.lgs. 206/2005)



- **TITOLO 2°:** Normative che regolamentano la vendita dei prodotti "PRECONFEZIONATI"



- **TITOLO 3°:** Legge sul "PESO NETTO"



PREMESSA:

- **Alcuni obiettivi del Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011:**
 - Considerazione al punto (5) delle premesse al Regolamento:
 - Disciplinare alcuni aspetti della fornitura d'informazioni ai consumatori al fine specifico di prevenire azioni ingannevoli e omissioni di informazioni;
 - Considerazione al punto (37) delle premesse al Regolamento:
 - Fornire al consumatore finale le basi per effettuare scelte consapevoli; a tal proposito è importante assicurare al riguardo che il consumatore finale comprenda facilmente le informazioni fornite sulle etichette;



Titolo 1°: Richiami del "CODICE DEL CONSUMO"

- Il **Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206**, così detto "**Codice del Consumo**", ha recepito in Italia la Direttiva CE dell'11 maggio 2005 n. 2005/29/CE ed è stato modificato dal Decreto Legislativo 21 febbraio 2014 n. 21, di recepimento della Direttiva 25 ottobre 2011 n. 2011/83/UE.
 - All'**articolo 2** individua quali sono i **diritti fondamentali dei consumatori** adoperati nelle pratiche commerciali, le quali devono essere improntate su principi di:
 - **buona fede**
 - **correttezza**
 - **lealtà**

Titolo 1°: Richiami del "CODICE DEL CONSUMO"

– Articolo 3 → Definizione di PRODOTTO:



...qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale...

Titolo 1°: Richiami del "CODICE DEL CONSUMO"

- Articolo 6 → CONTENUTO MINIMO DELLE INFORMAZIONI:

- I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, **chiaramente visibili e leggibili**, almeno le indicazioni relative:

- alla **denominazione legale o merceologica** del prodotto (ad esempio: «*prodotto da forno con farcitura alla nocciola*», «*miele di acacia biologico*», ecc.);
- al **nome o ragione sociale o marchio** e alla **sede legale** del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione Europea;



Titolo 1°: Richiami del "CODICE DEL CONSUMO"

- Articolo 6 → CONTENUTO MINIMO DELLE INFORMAZIONI:

c) all' eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;



d) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;



d) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.



Titolo 1°: Richiami del "CODICE DEL CONSUMO"

– Articolo 7 → MODALITÀ DI INDICAZIONE:

- Le indicazioni previste dall'articolo 6 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore.



- Le indicazioni di cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 6 (*istruzioni, eventuali precauzioni e la destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto*) possono essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.



Titolo 1°: Richiami del "CODICE DEL CONSUMO"

– Articolo 13 → DEFINIZIONI:

• PRODOTTO COMMERCIALIZZATO SFUSO:

- prodotto che non costituisce oggetto di alcuna confezione preliminare ed è misurato alla presenza del consumatore



Titolo 1°: Richiami del "CODICE DEL CONSUMO"

– Articolo 13 → DEFINIZIONI:

• PRODOTTO VENDUTO A PEZZO:

- prodotto che non può essere frazionato senza subirne una modifica della sua natura o delle sue proprietà



Titolo 1°: Richiami del "CODICE DEL CONSUMO"

– Articolo 13 → DEFINIZIONI:

• PRODOTTO VENDUTO A COLLO:

– insieme di pezzi omogenei contenuti in un imballaggio



Titolo 1°: Richiami del "CODICE DEL CONSUMO"

– Articolo 13 → DEFINIZIONI:

• PRODOTTO PRECONFEZIONATO:

- L'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto e dall'imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte in tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata



Titolo 1°: Richiami del "CODICE DEL CONSUMO"

- Articolo 15 → MODALITÀ DI INDICAZIONE DEL PREZZO PER UNITÀ DI MISURA:

1. Il prezzo per unità di misura si riferisce ad una quantità dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore.
2. Per le modalità di indicazione del prezzo per unità di misura si applica quanto stabilito dall'articolo 14 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio:
 - a. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale o nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

Titolo 1°: Richiami del "CODICE DEL CONSUMO"

- Articolo 15 → MODALITÀ DI INDICAZIONE DEL PREZZO PER UNITÀ DI MISURA:

b. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.



- c. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2.
- d. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

Titolo 1°: Richiami del "CODICE DEL CONSUMO"

- Articolo 15 → MODALITÀ DI INDICAZIONE DEL PREZZO PER UNITÀ DI MISURA:

3. Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido di governo, anche congelati o surgelati, il prezzo per unità di misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato.



4. È ammessa l'indicazione del prezzo per unità di misura di multipli o sottomultipli decimali delle unità di misura, nei casi in cui taluni prodotti sono generalmente ed abitualmente commercializzati in dette quantità.

Titolo 1°: Richiami del "CODICE DEL CONSUMO"

- Articolo 16 → ESENZIONI:

1. Sono esenti dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti prodotti:

- a. commercializzati sfusi che, in conformità alle disposizioni di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla vendita a peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo;
- b. prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione.



Titolo 1°: Richiami del "CODICE DEL CONSUMO"

- Articolo 16 → ESENZIONI:

c. prodotti commercializzati nei distributori automatici;



d. prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio;



Titolo 1°: Richiami del "CODICE DEL CONSUMO"

– Articolo 16 ➔ ESENZIONI:

- e. prodotti confezionati che siano esentati dall'obbligo di indicazione della quantità netta secondo quanto previsto da **articolo 9 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 109**, e successive modificazioni, concernenti l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari:



1.
2.
3.
4. Nel caso di imballaggio, costituito da due o più preimballaggi individuali contenenti la stessa quantità dello stesso prodotto, l'indicazione della quantità è fornita menzionando il numero totale dei preimballaggi individuali e la quantità nominale di ciascuno di essi.
5. Le indicazioni di cui al comma 4 non sono obbligatorie quando il numero totale dei preimballaggi individuali può essere visto chiaramente e contato facilmente dall'esterno e la quantità contenuta in ciascun preimballaggio individuale può essere chiaramente vista dall'esterno almeno su uno di essi.
6. Nel caso di imballaggi preconfezionati, costituiti da due o più preimballaggi individuali che non sono considerati unità di vendita, l'indicazione della quantità è fornita menzionando la quantità totale ed il numero totale dei preimballaggi individuali. Tuttavia, per i prodotti da forno, quali fette biscottate, crackers, biscotti, prodotti lievitati monodose, e per i prodotti a base di zucchero è sufficiente l'indicazione della quantità totale.
7.

"Aspetti Metrologici: etichettatura dei prodotti preconfezionati e vendita a peso netto"

Relatore Ispettore Pietro Corcione



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Titolo 1°: Richiami del "CODICE DEL CONSUMO"

– Articolo 16 → ESENZIONI:

8. L'indicazione della quantità non è obbligatoria:
 - a. per i prodotti generalmente venduti a pezzo o a collo; qualora contenuti in un imballaggio globale, il numero dei pezzi deve essere chiaramente visto dall'esterno e facilmente contato ovvero indicato sull'imballaggio stesso;
 - b. per i prodotti dolciari la cui quantità non sia superiore a 30 g;
 - c. per i prodotti la cui quantità sia inferiore a 5 g o 5 ml, salvo per le spezie e le piante aromatiche.
 9. I prodotti soggetti a notevoli cali di massa o di volume devono essere pesati alla presenza dell'acquirente ovvero riportare l'indicazione della quantità netta al momento in cui sono esposti per la vendita al consumatore.
 10. La quantità di prodotti alimentari, per i quali sono previste gamme di quantità a volume, può essere espressa utilizzando il solo volume.
- f. alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o più elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l'alimento finito;



Titolo 1°: Richiami del "CODICE DEL CONSUMO"

- Articolo 16 → ESENZIONI:

f. prodotti di fantasia;



f. gelati monodose;



g. prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo.

Titolo 2°: Normative che regolamentano la vendita dei prodotti in «IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI»

- Le principali normative che la vendita dei prodotti in imballaggi preconfezionati o «preimballaggi» sono:
 - **Legge 25 ottobre 1978 n. 690**
 - ➔ **preconfezionamento in massa o in volume dei preimballaggi CE**
 - (di recepimento della Direttiva n. 76/211/CEE), modificata integrando i liquidi alimentari e senza le gamme metrologiche dal Decreto Legislativo 25 gennaio 2010 n. 12: gamme rimaste, imballaggi multipli e imballaggi singoli non destinati ad essere venduti singolarmente
 - **Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980 n. 391**
 - ➔ **prodotti in imballaggi preconfezionati Nazionali**
 - modificata eliminando le gamme metrologiche
 - **Decreto Legge 3 luglio 1976 n. 451**
 - ➔ **preconfezionamento in volume di alcuni liquidi alimentari**
 - convertito nella Legge 19 agosto 1976 n. 614
 - modificato eliminando le parti relative ai liquidi alimentari e alle gamme metrologiche

Titolo 2°: Normative che regolamentano la vendita dei prodotti in «IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI»

– **DEFINIZIONI:** (L'asterisco tra parentesi indica la differenza tra le due normative)

PREIMBALLAGGI CE	PREIMBALLAGGI NAZIONALI
Imballaggio preconfezionato o preimballaggio	Imballaggio preconfezionato o preimballaggio (*)
<ul style="list-style-type: none"> • Prodotto preconfezionato contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo: <ol style="list-style-type: none"> 1. chiuso in assenza dell'acquirente; 2. preparato in valori prefissati dal produttore, espressi in unità di massa o di volume (quantità unitarie costanti); 3. quantità del prodotto non può essere modificata senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio stesso; 4. $5 \text{ g o } 5 \text{ ml} \leq Q_n \leq 10 \text{ kg o } 10 \text{ l}$ 	<ul style="list-style-type: none"> • Prodotto preconfezionato contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo, che lo racchiuda totalmente o parzialmente (*): <ol style="list-style-type: none"> 1. chiuso in assenza dell'acquirente; 2. preparato in valori prefissati dal produttore, espressi in unità di massa o di volume (quantità unitarie costanti); 3. quantità del prodotto non può essere modificata senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio stesso; 4. $Q_n \geq 5 \text{ g o } 5 \text{ ml}$ (*) • Sono esclusi gli imballaggi destinati esclusivamente ad usi professionali (*)

Titolo 2°: Normative che regolamentano la vendita dei prodotti in «IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI»

– DEFINIZIONI: (L'asterisco tra parentesi indica la differenza tra le due normative)

PREIMBALLAGGI CE	PREIMBALLAGGI NAZIONALI
Quantità nominale Q_n (massa o volume nominale)	Quantità nominale Q_n (massa o volume nominale) (*)
<ul style="list-style-type: none"> • Massa o volume indicato sull'imballaggio e corrispondente alla quantità di prodotto che si ritiene debba contenere 	<ul style="list-style-type: none"> • Massa o volume indicato sull'imballaggio e corrispondente alla quantità di prodotto netto (*) che si ritiene debba contenere
Contenuto effettivo	Contenuto effettivo
<ul style="list-style-type: none"> • Quantità in termini di massa o volume di prodotto che esso contiene realmente. • Le quantità espresse in unità di volume (tranne quella dei prodotti surgelati e congelati) il valore del contenuto effettivo è quello alla temperatura di 20° C, qualunque sia la temperatura alla quale sono stati eseguiti il riempimento o il controllo 	<ul style="list-style-type: none"> • Quantità in termini di massa o volume di prodotto che esso contiene realmente. • Le quantità espresse in unità di volume (tranne quella dei prodotti surgelati e congelati) il valore del contenuto effettivo è quello alla temperatura di 20° C, qualunque sia la temperatura alla quale sono stati eseguiti il riempimento o il controllo

Titolo 2°: Normative che regolamentano la vendita dei prodotti in «IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI»

– **DEFINIZIONI:** (L'asterisco tra parentesi indica la differenza tra le due normative)

PREIMBALLAGGI CE	PREIMBALLAGGI NAZIONALI
Errore <u>in meno</u>	Errore <u>in meno</u>
<ul style="list-style-type: none"> Quantità di un imballaggio preconfezionato il cui contenuto effettivo differisce in meno dalla quantità nominale 	<ul style="list-style-type: none"> Quantità di un imballaggio preconfezionato il cui contenuto effettivo differisce in meno dalla quantità nominale
Lotto di imballaggi preconfezionati	Lotto di imballaggi preconfezionati (*)
<ul style="list-style-type: none"> Insieme degli imballaggi preconfezionati: <ul style="list-style-type: none"> della stessa quantità nominale (Q_n) dello stesso modello della stessa fabbricazione riempiti nello stesso luogo oggetto del controllo 	<ul style="list-style-type: none"> Insieme omogeneo degli imballaggi preconfezionati identificati secondo modalità definite dal fabbricante o dall'importatore (*)
Grandezza del lotto	Grandezza del lotto (*)
<ul style="list-style-type: none"> Controllo alla fine della catena di riempimento: <ul style="list-style-type: none"> produzione oraria massima della catena senza limitazioni di grandezza Altri casi: <ul style="list-style-type: none"> 10.000 imballaggi preconfezionati 	

Titolo 2°: Normative che regolamentano la vendita dei prodotti in «IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI»

– DEFINIZIONI: (L'asterisco tra parentesi indica la differenza tra le due normative)

PREIMBALLAGGI CE	PREIMBALLAGGI NAZIONALI
Gamme dei valori delle quantità nominali	Gamme dei valori delle quantità nominali
<ul style="list-style-type: none"> • Restrizioni nella tipologia di quantità nominali realizzabili dal produttore previste dal Decreto Legislativo 25 gennaio 2010 n° 12. • Valgono per i seguenti prodotti: <ul style="list-style-type: none"> • Vino tranquillo; • Vino giallo; • Vino spumante; • Vino liquoroso; • Vino aromatizzato; • Bevande spiritose. • Sono esclusi detti prodotti se venduti in negozi esenti da tassazione (Es.: Duty free) per essere consumati fuori l'Unione Europea 	<ul style="list-style-type: none"> • Restrizioni nella tipologia di quantità nominali realizzabili dal produttore previste dal Decreto Legislativo 25 gennaio 2010 n° 12. • Valgono per i seguenti prodotti: <ul style="list-style-type: none"> • Vino tranquillo; • Vino giallo; • Vino spumante; • Vino liquoroso; • Vino aromatizzato; • Bevande spiritose. • Sono esclusi detti prodotti se venduti in negozi esenti da tassazione (Es.: Duty free) per essere consumati fuori l'Unione Europea

Titolo 2°: Normative che regolamentano la vendita dei prodotti in «IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI»

– **DEFINIZIONI:** (L'asterisco tra parentesi indica la differenza tra le due normative)

PREIMBALLAGGI CE	PREIMBALLAGGI NAZIONALI
Imballaggi multipli	Imballaggi multipli
<ul style="list-style-type: none"> • Imballaggio costituito da due o più imballaggi singoli. • Le disposizioni si applicano ad ogni singolo imballaggio 	<ul style="list-style-type: none"> • Imballaggio costituito da due o più imballaggi singoli. • Le disposizioni si applicano ad ogni singolo imballaggio
Imballaggi singoli non destinati ad essere venduti singolarmente	Imballaggi singoli non destinati ad essere venduti singolarmente
<ul style="list-style-type: none"> • Imballaggio costituito da due o più imballaggi singoli non destinati ad essere venduti singolarmente. • Le disposizioni si applicano a tutto l'imballaggio 	<ul style="list-style-type: none"> • Imballaggio costituito da due o più imballaggi singoli non destinati ad essere venduti singolarmente. • Le disposizioni si applicano a tutto l'imballaggio

Titolo 2°: Normative che regolamentano la vendita dei prodotti in «IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI»

- **DEFINIZIONI:**(L'asterisco tra parentesi indica la differenza tra le due normative)

PREIMBALLAGGI CE	PREIMBALLAGGI NAZIONALI
Bottiglie recipienti-misura CE	Bottiglie recipienti-misura
<ul style="list-style-type: none"> • Recipienti comunemente indicati come bottiglie, di vetro o di ogni altro materiale avente caratteristiche di rigidità o di stabilità che diano le stesse garanzie metrologiche del vetro, quando: <ul style="list-style-type: none"> • predisposti per una chiusura ermetica, sono destinati al deposito, al trasporto o alla fornitura di liquidi; • hanno una capacità nominale superiore o uguale a 0,05 litri e inferiore o uguale a 5 litri ($0,05 L \leq C_n \leq 5 L$); • hanno qualità metrologiche (caratteristiche costruttive e regolarità di fabbricazione) che consentono, quando siano riempiti sino ad un dato livello o a una data percentuale della loro capacità raso bordo, di misurarne il contenuto con sufficiente precisione. 	

Titolo 2°: Normative che regolamentano la vendita dei prodotti in «IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI»

- **DEFINIZIONI:**(L'asterisco tra parentesi indica la differenza tra le due normative)

PREIMBALLAGGI CE	PREIMBALLAGGI NAZIONALI
Capacità delle bottiglie recipienti-misura CE <ul style="list-style-type: none"> • Volume indicato nella bottiglia corrispondente al volume di liquido che si presuma contenga quando è riempita nelle condizioni d'uso per le quali è prevista. 	Capacità delle bottiglie recipienti-misura
Capacità raso bordo delle bottiglie recipienti-misura CE <ul style="list-style-type: none"> • Volume di liquido che essa contiene quando riempita sino al suo bordo. 	Capacità raso bordo delle bottiglie recipienti-misura
Capacità effettiva delle bottiglie recipienti-misura CE <ul style="list-style-type: none"> • Volume di liquido che essa contiene effettivamente quando riempita esattamente nelle condizioni corrispondenti teoricamente alla capacità nominale. • Tutte le capacità così definite si intendono ad una temperatura di 20° C. 	Capacità effettiva delle bottiglie recipienti-misura




Titolo 2°: Normative che regolamentano la vendita dei prodotti in «IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI»

– ISCRIZIONI METROLOGICHE: (L'asterisco tra parentesi indica la differenza tra le due normative)

PREIMBALLAGGI CE	PREIMBALLAGGI NAZIONALI
Iscrizioni metrologiche	Iscrizioni metrologiche (*)
<ul style="list-style-type: none"> • Gli imballaggi preconfezionati devono recare: <ol style="list-style-type: none"> 1. l'indicazione, in unità del Sistema Internazionale (SI), della massa nominale o del volume nominale del prodotto contenuto; 2. Un marchio o un'iscrizione che permetta d'identificare chi ha effettuato o fatto effettuare il riempimento oppure, per i prodotti extra CE, l'importatore stabilito nella Comunità. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gli imballaggi preconfezionati devono recare: <ol style="list-style-type: none"> 1. l'indicazione, in unità del Sistema Internazionale (SI), della massa nominale o del volume nominale del prodotto contenuto; 2. Nome, ragione sociale o marchio e sede legale del produttore o di un importatore stabilito dell'Unione Europea (articolo 6 del Codice del Consumo) (*)

Titolo 2°: Normative che regolamentano la vendita dei prodotti in «IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI»

– **ISCRIZIONI METROLOGICHE:** (L'asterisco tra parentesi indica la differenza tra le due normative)

PREIMBALLAGGI CE	PREIMBALLAGGI NAZIONALI								
Iscrizioni metrologiche	Iscrizioni metrologiche								
<p>3. Marchio CE (€) con le proporzioni definite dall'Allegato I del Decreto Ministeriale 5 agosto 1976, di altezza minima di 3 mm:</p> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">ALLEGATO I MARCHIO C.E.E. PER I PREIMBALLAGGI C.E.E.</p>  <p style="font-size: x-small;">Le dimensioni riportate nella tabella a fianco sono indicate nell'ambito del rispetto della forma della lettera «e». Le stesse dimensioni sono espresse in funzione del diametro «t» della circonferenza circoscritta.</p> <table style="font-size: x-small; margin-left: auto; margin-right: 0;"> <tr><td>$h = 0,9t$</td></tr> <tr><td>$a_1 = 0,183t$</td></tr> <tr><td>$a_2 = 0,183t$</td></tr> <tr><td>$d = 0,840t$</td></tr> <tr><td>$r_1 = 0,085t$</td></tr> <tr><td>$r_2 = 0,013t$</td></tr> <tr><td>$s = 0,025t$</td></tr> <tr><td>$k_1 = 0,025t$</td></tr> </table> </div>	$h = 0,9t$	$a_1 = 0,183t$	$a_2 = 0,183t$	$d = 0,840t$	$r_1 = 0,085t$	$r_2 = 0,013t$	$s = 0,025t$	$k_1 = 0,025t$	<p>3. Sigla numerica, alfabetica o alfanumerica che permetta di identificare il lotto di appartenenza secondo le modalità stabilite dal Decreto Ministeriale 1° agosto 1985</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div>
$h = 0,9t$									
$a_1 = 0,183t$									
$a_2 = 0,183t$									
$d = 0,840t$									
$r_1 = 0,085t$									
$r_2 = 0,013t$									
$s = 0,025t$									
$k_1 = 0,025t$									

Titolo 2°: Normative che regolamentano la vendita dei prodotti in «IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI»

– ULTERIORI ISCRIZIONI: (L'asterisco tra parentesi indica la differenza tra le due normative)

PREIMBALLAGGI CE	PREIMBALLAGGI NAZIONALI
Identificazione del lotto di appartenenza	Identificazione del lotto di appartenenza (*)
	<ul style="list-style-type: none"> • I preimballaggi devono recare una sigla: <ul style="list-style-type: none"> • numerica; • alfabetica; • alfanumerica • che permetta di identificare il lotto di appartenenza, tenendo conto: <ul style="list-style-type: none"> • delle diverse tecniche di confezionamento in uso; • della produzione oraria e delle peculiari caratteristiche dei contenitori

Titolo 2°: Normative che regolamentano la vendita dei prodotti in «IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI»

– ISCRIZIONI METROLOGICHE: (L'asterisco tra parentesi indica la differenza tra le due normative)

PREIMBALLAGGI CE	PREIMBALLAGGI NAZIONALI
Caratteristiche delle iscrizioni metrologiche	Caratteristiche delle iscrizioni metrologiche
<ul style="list-style-type: none"> • Quantità nominale (Q_n) indicata deve essere espressa in: <ul style="list-style-type: none"> • chilogrammi _____ kg • grammi _____ g • litri _____ l o L • centilitri _____ cl o cL • millilitri _____ ml o mL • con cifre aventi altezza minima: <ul style="list-style-type: none"> • $Q_n > 1000$ g o ml _____ 6 mm • 200 g o ml $< Q_n \leq 1000$ g o ml _____ 4 mm • 50 g o ml $< Q_n \leq 200$ g o ml _____ 3 mm • $Q_n \leq 50$ g o ml _____ 2 mm • Le cifre devono essere seguite dal simbolo dell'unità di misura del SI usata o eventualmente dal suo nome per esteso • Il marchio CE deve avere un'altezza minima di 3 mm nel rispetto delle proporzioni precedenti. 	<ul style="list-style-type: none"> • Quantità nominale (Q_n) indicata deve essere espressa in: <ul style="list-style-type: none"> • chilogrammi _____ kg • grammi _____ g • litri _____ l o L • centilitri _____ cl o cL • millilitri _____ ml o mL • con cifre aventi altezza minima: <ul style="list-style-type: none"> • $Q_n > 1000$ g o ml _____ 6 mm • 200 g o ml $< Q_n \leq 1000$ g o ml _____ 4 mm • 50 g o ml $< Q_n \leq 200$ g o ml _____ 3 mm • $Q_n \leq 50$ g o ml _____ 2 mm • Le cifre devono essere seguite dal simbolo dell'unità di misura del SI usata o eventualmente dal suo nome per esteso.

Titolo 2°: Normative che regolamentano la vendita dei prodotti in «IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI»


– ISCRIZIONI METROLOGICHE:

(L'asterisco tra parentesi indica la differenza tra le due normative)

PREIMBALLAGGI CE	PREIMBALLAGGI NAZIONALI
Caratteristiche delle iscrizioni metrologiche	Caratteristiche delle iscrizioni metrologiche (*)
<ul style="list-style-type: none"> • Le iscrizioni metrologiche e il marchio CE devono essere: <ul style="list-style-type: none"> • indelebili; • ben leggibili • visibili nelle condizioni usuali di presentazione dei preimballaggi; • Il marchio CE deve essere collocato nello stesso campo visivo dell'indicazione della quantità nominale; • Sono vietate altre iscrizioni metrologiche 	<ul style="list-style-type: none"> • Le iscrizioni metrologiche devono essere (*): <ul style="list-style-type: none"> • indelebili; • ben leggibili • visibili nelle condizioni usuali di presentazione dei preimballaggi; • Le iscrizioni metrologiche devono essere collocate nello stesso campo visivo del nome del prodotto (*); • Sono vietate indicazioni comportanti imprecisione o ambiguità (Es.: «circa»)

Titolo 2°: Normative che regolamentano la vendita dei prodotti in «IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI»

– ISCRIZIONI METROLOGICHE: (L'asterisco tra parentesi indica la differenza tra le due normative)

PREIMBALLAGGI CE	PREIMBALLAGGI NAZIONALI
Esempio di iscrizioni metrologiche	Esempio di iscrizioni metrologiche (*)
<ul style="list-style-type: none"> • Quantità nominale (Q_n) • Unità di misura SI • Marchio o iscrizione (produttore o importatore) • Marchio CE <ul style="list-style-type: none"> • Peso netto del prodotto sgocciolato, per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido di governo 	<ul style="list-style-type: none"> • Quantità nominale (Q_n) • Unità di misura SI • Nome, ragione sociale o marchio e sede legale (*) <ul style="list-style-type: none"> (produttore o importatore) • Sigla numerica, alfabetica o alfanumerica che permetta di identificare il lotto di appartenenza • Peso netto del prodotto sgocciolato, per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido di governo
 <p>Iscrizione che permette di identificare chi ha effettuato o fatto effettuare il riempimento</p> <p>Marchio</p> <p>Quantità nominale → 500 g e</p> <p>Simbolo dell'unità di misura</p> <p>Marchatura CEE</p>	 <p>PISELLI FINISSIMI Selezione di verdure prodotte dal fresco, già cotte, subito pronte. Ingredienti: piselli, acqua, zucchero, sale, aroma naturale. Senza aggiunta di conservanti, conformemente alla legislazione in vigore. Conservare la confezione integra in luogo fresco e asciutto.</p> <p>200 g Quantità Sgocciolata: 140 g 3 083300 007671</p> <p>DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO LA DATA INDICATA SUL COPERTICCHIO O SUL FONDO DELLA LATINA.</p>



Titolo 2°: Normative che regolamentano la vendita dei prodotti in «IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI»

– ISCRIZIONI METROLOGICHE: (L'asterisco tra parentesi indica la differenza tra le due normative)

PREIMBALLAGGI CE	PREIMBALLAGGI NAZIONALI
Iscrizioni metrologiche bottiglie recipienti-misura CE	Iscrizioni metrologiche bottiglie recipienti-misura
<ul style="list-style-type: none"> Le bottiglie recipienti-misura devono recare, sulla superficie laterale, sul fondo o sulla superficie di raccordo tra la superficie laterale e il fondo: <ol style="list-style-type: none"> Il Marchio del fabbricante, costituito da un marchio di identificazione che i fabbricanti, gli importatori o i mandatari sottopongono preventivamente all'approvazione del competente Ministero; 	

Titolo 2°: Normative che regolamentano la vendita dei prodotti in «IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI»

– ISCRIZIONI METROLOGICHE: (L'asterisco tra parentesi indica la differenza tra le due normative)

PREIMBALLAGGI CE	PREIMBALLAGGI NAZIONALI
Iscrizioni metrologiche bottiglie recipienti-misura CE	Iscrizioni metrologiche bottiglie recipienti-misura
<ol style="list-style-type: none"> 2. L'indicazione della capacità nominale (C_n), per mezzo di cifre, espressa in: <ul style="list-style-type: none"> • litri; • centilitri • millilitri 3. Il simbolo o il nome per esteso dell'unità di misura utilizzata; 4. L'indicazione della capacità raso bordo, espressa in centilitri non seguita dal simbolo cl; 5. L'indicazione della distanza in millimetri, seguita dal simbolo mm, del piano del bordo dal livello di riempimento corrispondente alla capacità nominale; 6. Il marchio e il contrassegno CE. 	 

Titolo 2°: Normative che regolamentano la vendita dei prodotti in «IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI»

– CONTROLLI:(L'asterisco tra parentesi indica la differenza tra le due normative)

PREIMBALLAGGI CE	PREIMBALLAGGI NAZIONALI
Metodologie	Metodologie
<ul style="list-style-type: none"> Il contenuto effettivo (quantità in termini di massa o volume di prodotto che esso contiene realmente) deve essere: <ul style="list-style-type: none"> misurato <ul style="list-style-type: none"> Il valore viene determinato con l'impiego di uno strumento di misura legale tramite processo di riempimento di tipo manuale controllato <ul style="list-style-type: none"> Il valore viene determinato con l'impiego di uno strumento di misura legale ma tramite un controllo di fabbricazione per campionamento di tipo statistico alla fine del processo di riempimento, conservando i documenti in cui sono registrati i risultati di detto controllo Se si tratta di un liquido la misura o il controllo possono essere fatti tramite pesatura e calcolo della massa volumica 	<ul style="list-style-type: none"> Il contenuto effettivo (quantità in termini di massa o volume di prodotto che esso contiene realmente) deve essere: <ul style="list-style-type: none"> misurato <ul style="list-style-type: none"> Il valore viene determinato con l'impiego di uno strumento di misura legale tramite processo di riempimento di tipo manuale controllato <ul style="list-style-type: none"> Il valore viene determinato con l'impiego di uno strumento di misura legale ma tramite un controllo di fabbricazione per campionamento di tipo statistico alla fine del processo di riempimento, conservando i documenti in cui sono registrati i risultati di detto controllo Se si tratta di un liquido la misura può essere fatta tramite pesatura e calcolo della massa volumica

Titolo 2°: Normative che regolamentano la vendita dei prodotti in «IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI»

– CONTROLLI: (L'asterisco tra parentesi indica la differenza tra le due normative)

PREIMBALLAGGI CE	PREIMBALLAGGI NAZIONALI
Metodologie	Metodologie
<ul style="list-style-type: none"> • Se il controllo sul contenuto effettivo viene controllato: <ul style="list-style-type: none"> • La modalità ammessa può essere anche quella prevista dalla norma per essere utilizzata dagli organi di controllo • Altre modalità di controllo statistico ammesse sono quelle previste da norme nazionali o internazionali in materia di campionamento statistico pubblicate da Enti di normazione (UNI, ISO, ecc.) • La registrazione dei controlli effettuati potrà essere effettuata sia su supporti cartacei che magnetici o comunque di tipo informatico • Il periodo di conservazione della documentazione: <ul style="list-style-type: none"> • Almeno 1 mese per i prodotti che riportano la data di scadenza; • Almeno 6 mesi dal termine di durabilità minima del prodotto; • Almeno 3 anni per i prodotti che non riportano alcun termine; 	<ul style="list-style-type: none"> • Se il controllo sul contenuto effettivo viene controllato: <ul style="list-style-type: none"> • La modalità ammessa può essere anche quella prevista dalla norma per essere utilizzata dagli organi di controllo • Altre modalità di controllo statistico ammesse sono quelle previste da norme nazionali o internazionali in materia di campionamento statistico pubblicate da Enti di normazione (UNI, ISO, ecc.) • La registrazione dei controlli effettuati potrà essere effettuata sia su supporti cartacei che magnetici o comunque di tipo informatico • Il periodo di conservazione della documentazione: <ul style="list-style-type: none"> • Almeno 1 mese per i prodotti che riportano la data di scadenza; • Almeno 6 mesi dal termine di durabilità minima del prodotto; • Almeno 3 anni per i prodotti che non riportano alcun termine;

Titolo 2°: Normative che regolamentano la vendita dei prodotti in «IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI»

– **CONTROLLI:**(L'asterisco tra parentesi indica la differenza tra le due normative)

PREIMBALLAGGI CE	PREIMBALLAGGI NAZIONALI
Responsabile	Responsabile (*)
<ul style="list-style-type: none"> • Soggetto che effettua o che fa effettuare il riempimento; • L'importatore per gli imballaggi preconfezionati extra CE <ul style="list-style-type: none"> • In caso di importazioni provenienti da Paesi terzi, quest'ultimo, anziché effettuare la misurazione o il controllo, può dimostrare di essersi premunito di tutte le garanzie che gli consentono di assumersi la responsabilità 	<ul style="list-style-type: none"> • Soggetto che effettua o che fa effettuare il riempimento; • Importatore (*)

Titolo 2°: Normative che regolamentano la vendita dei prodotti in «IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI»

- **CONTROLLI:**(L'asterisco tra parentesi indica la differenza tra le due normative)

PREIMBALLAGGI CE	PREIMBALLAGGI NAZIONALI
Strumento di misura da adoperare	Strumento di misura da adoperare (*)
<ul style="list-style-type: none"> • Strumento di misura legale adatto alla natura delle operazioni da compiere ed in regola con le disposizioni metriche in vigore, comunque l'errore commesso nella misurazione del contenuto effettivo deve essere al massimo pari ad un quinto dell'errore massimo tollerato in meno sulla quantità nominale • Per i prodotti la cui quantità nominale è espressa in unità di volume, la misura o il controllo di fabbricazione possono essere fatti anche tramite le bottiglie recipienti-misura definite dal Decreto Legge 3 luglio 1976 n. 451 	<ul style="list-style-type: none"> • Strumento di misura legale adatto alla natura delle operazioni da compiere ed in regola con le disposizioni metriche in vigore (*) • Per i prodotti la cui quantità nominale è espressa in unità di volume, la misura o il controllo di fabbricazione possono essere fatti anche tramite le bottiglie recipienti-misura definite dal Decreto Legge 3 luglio 1976 n. 451

Titolo 2°: Normative che regolamentano la vendita dei prodotti in «IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI»

– **CONTROLLI:** (L'asterisco tra parentesi indica la differenza tra le due normative)

PREIMBALLAGGI CE	PREIMBALLAGGI NAZIONALI																																																
Strumento di misura da adoperare	Strumento di misura da adoperare																																																
<ul style="list-style-type: none"> • Strumento di misura legale: • Strumento di misura in possesso di un Decreto nazionale di omologazione o di un Certificato di Approvazione CE o MID • Strumento di misura sottoposto a verifica con opportuna frequenza: • Strumento di misura con contrassegno di verifica periodica in corso di validità • Verificato da CCIAA o da Laboratorio idoneo 	<ul style="list-style-type: none"> • Strumento di misura legale: • Strumento di misura in possesso di un Decreto nazionale di omologazione o di un Certificato di Approvazione CE o MID • Strumento di misura sottoposto a verifica con opportuna frequenza: • Strumento di misura con contrassegno di verifica periodica in corso di validità • Verificato da CCIAA o da Laboratorio idoneo 																																																
	<table border="1" style="background-color: #90ee90;"> <thead> <tr> <th colspan="3">VERIFICA PERIODICA SCADENZA</th> </tr> <tr> <th>MESE</th> <th>ANNO</th> <th>MESE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>2016</td><td>7</td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td>8</td></tr> <tr><td>3</td><td>C.C.I.A.A.</td><td>9</td></tr> <tr><td>4</td><td>di</td><td style="text-align: center;">●</td></tr> <tr><td>5</td><td>XXXXXX</td><td>11</td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td>12</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Servizio Metrico della Camera di Commercio</p> <table border="1" style="background-color: #90ee90;"> <thead> <tr> <th colspan="3">VERIFICA PERIODICA SCADENZA</th> </tr> <tr> <th>MESE</th> <th>ANNO</th> <th>MESE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>201_</td><td>7</td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td>8</td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td>9</td></tr> <tr><td>4</td><td style="text-align: center;">Vs. logo</td><td>10</td></tr> <tr><td>5</td><td style="text-align: center;">0</td><td>11</td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td>12</td></tr> </tbody> </table>	VERIFICA PERIODICA SCADENZA			MESE	ANNO	MESE	1	2016	7	2		8	3	C.C.I.A.A.	9	4	di	●	5	XXXXXX	11	6		12	VERIFICA PERIODICA SCADENZA			MESE	ANNO	MESE	1	201_	7	2		8	3		9	4	Vs. logo	10	5	0	11	6		12
VERIFICA PERIODICA SCADENZA																																																	
MESE	ANNO	MESE																																															
1	2016	7																																															
2		8																																															
3	C.C.I.A.A.	9																																															
4	di	●																																															
5	XXXXXX	11																																															
6		12																																															
VERIFICA PERIODICA SCADENZA																																																	
MESE	ANNO	MESE																																															
1	201_	7																																															
2		8																																															
3		9																																															
4	Vs. logo	10																																															
5	0	11																																															
6		12																																															
<ul style="list-style-type: none"> • Laboratorio idoneo 	<ul style="list-style-type: none"> • Laboratorio idoneo 																																																

Titolo 2°: Normative che regolamentano la vendita dei prodotti in «IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI»

– **CONTROLLI:** (L'asterisco tra parentesi indica la differenza tra le due normative)

PREIMBALLAGGI CE	PREIMBALLAGGI NAZIONALI
Strumento di misura da adoperare	Strumento di misura da adoperare (*)
	<ul style="list-style-type: none"> • Lo strumento di misura da adoperare deve presentare una risoluzione (divisione = il più piccolo intervallo della scala graduata) legata al valore della quantità nominale: <li style="margin-left: 20px;">• Per qualsiasi quantità nominale <u> </u> 0,1 g <li style="margin-left: 20px;">• A partire da 10 g <u> </u> 0,2 g <li style="margin-left: 20px;">• A partire da 50 g <u> </u> 0,5 g <li style="margin-left: 20px;">• A partire da 200 g <u> </u> 1 g <li style="margin-left: 20px;">• A partire da 2 kg <u> </u> 2 g <li style="margin-left: 20px;">• A partire da 5 kg <u> </u> 5 g <li style="margin-left: 20px;">• A partire da 10 kg <u> </u> 10 g <li style="margin-left: 20px;">• A partire da 20 kg <u> </u> 20 g <li style="margin-left: 20px;">• A partire da 50 kg <u> </u> 50 g

Titolo 2°: Normative che regolamentano la vendita dei prodotti in «IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI»

– **CONTROLLI:**(L'asterisco tra parentesi indica la differenza tra le due normative)

PREIMBALLAGGI CE	PREIMBALLAGGI NAZIONALI
Obbligo d'impiego di selezionatrici ponderali	Obbligo d'impiego di selezionatrici ponderali (*)
	<ul style="list-style-type: none"> • Se lo strumento di misura adoperato ha una dispersione (indice della misura di quanto un insieme di valori sono distanti da un valore centrale) non inferiore a due volte gli errori in meno tollerati, i preimballaggi devono essere selezionati in un punto del circuito produttivo, disposto a valle dello strumento di misura, mediante una selezionatrice ponderale di tipo legale. • La sua zona d'indecisione nominale deve essere al più uguale ad un quarto dell'errore in meno tollerato. • Per ottenere un eventuale esonero da detta disposizione, bisogna chiedere l'autorizzazione al Ministero dello Sviluppo Economico.

Titolo 2°: Normative che regolamentano la vendita dei prodotti in «IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI»

– **TOLLERANZE:** (L'asterisco tra parentesi indica la differenza tra le due normative)

PREIMBALLAGGI CE	PREIMBALLAGGI NAZIONALI
<p>Errori massimi tollerati <u>in meno</u></p> <ul style="list-style-type: none"> L'errore massimo tollerato in meno sul contenuto di un imballaggio preconfezionato è: <ul style="list-style-type: none"> da 5 a 50 g o ml _____ 9 % di Q_n da 50 a 100 g o ml _____ 4,5 g o ml da 100 a 200 g o ml _____ 4,5 % di Q_n da 200 a 300 g o ml _____ 9 g o ml da 300 a 500 g o ml _____ 3 % di Q_n da 500 a 1000 g o ml _____ 15 g o ml da 1000 a 10000 g o ml _____ 1,5 % di Q_n I valori calcolati in unità di massa o di volume degli errori massimi tollerati, indicati in percentuale, vanno arrotondati per eccesso al decimo di grammo o di millilitro 	<p>Errori massimi tollerati <u>in meno</u> (*)</p> <ul style="list-style-type: none"> L'errore massimo tollerato in meno sul contenuto di un imballaggio preconfezionato è (*): <ul style="list-style-type: none"> da 5 a 50 g o ml _____ 9 % di Q_n da 50 a 100 g o ml _____ 4,5 g o ml da 100 a 200 g o ml _____ 4,5 % di Q_n da 200 a 300 g o ml _____ 9 g o ml da 300 a 500 g o ml _____ 3 % di Q_n da 500 a 1000 g o ml _____ 15 g o ml da 1000 a 10000 g o ml _____ 1,5 % di Q_n da 10000 a 15000 g o ml _____ 150 o ml oltre 15000 _____ 1 % di Q_n I valori calcolati in unità di massa o di volume degli errori massimi tollerati, indicati in percentuale, vanno arrotondati per eccesso al decimo di grammo o di millilitro

Titolo 2°: Normative che regolamentano la vendita dei prodotti in «IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI»

– **TOLLERANZE:** (L'asterisco tra parentesi indica la differenza tra le due normative)

PREIMBALLAGGI CE	PREIMBALLAGGI NAZIONALI
<p>Requisiti dei lotti di imballaggi preconfezionati</p> <ul style="list-style-type: none"> Oltre alle tolleranze previste, i lotti devono soddisfare le seguenti condizioni: <ol style="list-style-type: none"> Il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati non deve essere inferiore, in media, alla quantità nominale (media di $Q_n \geq Q_n$) La percentuale di imballaggi preconfezionati che presentano un errore in meno superiore all'errore massimo tollerato (difettosi) deve essere di valore tale da consentire che la partita dei preimballaggi soddisfi ai controlli previsti (difettosi assoggettati al criterio di accettazione ed a quello di rifiuto); Nessun preimballaggio che presenti un errore in meno superiore a due volte l'errore massimo tollerato può essere posto in commercio ($e > 2 \times emt$) 	<p>Requisiti dei lotti di imballaggi preconfezionati</p> <ul style="list-style-type: none"> Oltre alle tolleranze previste, i lotti devono soddisfare le seguenti condizioni: <ol style="list-style-type: none"> Il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati non deve essere inferiore, in media, alla quantità nominale (media di $Q_n \geq Q_n$) La percentuale di imballaggi preconfezionati che presentano un errore in meno superiore all'errore massimo tollerato (difettosi) deve essere di valore tale da consentire che la partita dei preimballaggi soddisfi ai controlli previsti (difettosi assoggettati al criterio di accettazione ed a quello di rifiuto); Nessun preimballaggio che presenti un errore in meno superiore a due volte l'errore massimo tollerato può essere posto in commercio ($e > 2 \times emt$)

Titolo 2°: Normative che regolamentano la vendita dei prodotti in «IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI»

– ULTERIORI ISCRIZIONI: (L'asterisco tra parentesi indica la differenza tra le due normative)

PREIMBALLAGGI CE	PREIMBALLAGGI NAZIONALI
Vigilanza	Vigilanza
<ul style="list-style-type: none"> La vigilanza sull'applicazione della Legge 690/1978 è affidata ai Funzionari del Servizio Metrico della Camera di Commercio. La vigilanza si effettua presso il fabbricante o, quando si tratta di preimballaggi importati da Paesi extra CE, presso i magazzini dell'importatore o del mandatario stabilito nel territorio nazionale. Le spese relative sono a carico del fabbricante, dell'importatore o del mandatario. I Funzionari incaricati dei controlli possono accedere liberamente nei locali adibiti alla produzione, al deposito e alla vendita di preimballaggi e di bottiglie recipienti-misura, anche se sono situati in punti franchi o vincolati dalla finanza. È fatto obbligo di dare loro assistenza e di agevolarne le operazioni, fornendo anche i preimballaggi, la manodopera ed i mezzi necessari all'esercizio del controllo. 	<ul style="list-style-type: none"> La vigilanza sull'applicazione della Legge 690/1978 è affidata ai Funzionari del Servizio Metrico della Camera di Commercio. La vigilanza si effettua presso il fabbricante o, quando si tratta di preimballaggi importati da Paesi extra CE, presso i magazzini dell'importatore o del mandatario stabilito nel territorio nazionale. Le spese relative sono a carico del fabbricante, dell'importatore o del mandatario. I Funzionari incaricati dei controlli possono accedere liberamente nei locali adibiti alla produzione, al deposito e alla vendita di preimballaggi e di bottiglie recipienti-misura, anche se sono situati in punti franchi o vincolati dalla finanza. È fatto obbligo di dare loro assistenza e di agevolarne le operazioni, fornendo anche i preimballaggi, la manodopera ed i mezzi necessari all'esercizio del controllo.

Titolo 2°: Normative che regolamentano la vendita dei prodotti in «IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI»

- **SANZIONI:** (L'asterisco tra parentesi indica la differenza tra le due normative)

PREIMBALLAGGI CE	PREIMBALLAGGI NAZIONALI
<p>Importo sanzioni</p> <p>1. Chiunque produce, importa, detiene per vendere, vende o comunque immette sul mercato imballaggi preconfezionati CE non conformi alle disposizioni in materia di masse o volumi nominali o di iscrizioni metrologiche è soggetto alla sanzione amministrativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da € 51,65 a € 516,46 	<p>Importo sanzioni</p> <p>1. Chiunque produce, importa, detiene per vendere, vende o comunque immette sul mercato imballaggi preconfezionati CE non conformi alle disposizioni in materia di masse o volumi nominali o di iscrizioni metrologiche è soggetto alla sanzione amministrativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da € 51,65 a € 516,46

Titolo 2°: Normative che regolamentano la vendita dei prodotti in «IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI»

- **SANZIONI:** (L'asterisco tra parentesi indica la differenza tra le due normative)

PREIMBALLAGGI CE	PREIMBALLAGGI NAZIONALI
<p>Importo sanzioni</p>	<p>Importo sanzioni</p>
<p>2. Chiunque produce o importa imballaggi preconfezionati CE non rispondenti alle disposizioni previste dall'articolo 5 (tolleranze non rispettate e/o controllo statistico non conforme) è soggetto alla sanzione amministrativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da €. 103,29 a €. 2.582,23 	<p>2. Chiunque produce o importa imballaggi preconfezionati CE non rispondenti alle disposizioni previste dall'articolo 5 (tolleranze non rispettate e/o controllo statistico non conforme) è soggetto alla sanzione amministrativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da €. 103,29 a €. 2.582,23

Titolo 2°: Normative che regolamentano la vendita dei prodotti in «IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI»

- **SANZIONI:** (L'asterisco tra parentesi indica la differenza tra le due normative)

PREIMBALLAGGI CE	PREIMBALLAGGI NAZIONALI
<p>Importo sanzioni</p>	<p>Importo sanzioni</p>
<p>3. Chiunque produce o importa imballaggi preconfezionati CE che non risultino misurati o controllati a norma dell'articolo 7 è soggetto alla sanzione amministrativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da €. 51,65 a €. 516,46 	<p>3. Chiunque produce o importa imballaggi preconfezionati CE che non risultino misurati o controllati a norma dell'articolo 7 è soggetto alla sanzione amministrativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da €. 51,65 a €. 516,46

Titolo 2°: Normative che regolamentano la vendita dei prodotti in «IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI»

- **SANZIONI:** (L'asterisco tra parentesi indica la differenza tra le due normative)

PREIMBALLAGGI CE	PREIMBALLAGGI NAZIONALI
<p>Importo sanzioni</p> <p>4. Chiunque produce o importa bottiglie recipienti-misura munite del contrassegno CEE, ma non rispondenti alle norme del Decreto Legge 3 luglio 1976 n. 451 e s.m.i.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da €. 51,00 a €. 516,00 	<p>Importo sanzioni</p> <p>4. Chiunque produce o importa bottiglie recipienti-misura munite del contrassegno CEE, ma non rispondenti alle norme del Decreto Legge 3 luglio 1976 n. 451 e s.m.i.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da €. 51,00 a €. 516,00

Titolo 2°: Normative che regolamentano la vendita dei prodotti in «IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI»

- **SANZIONI:**(L'asterisco tra parentesi indica la differenza tra le due normative)

PREIMBALLAGGI CE	PREIMBALLAGGI NAZIONALI
<p>Importo sanzioni</p>	<p>Importo sanzioni</p>
<p>5. Chiunque, non produttore o importatore, detiene per vendere, vende o comunque immette in commercio bottiglie recipienti-misura munite del contrassegno CEE, ma non rispondenti alle norme del Decreto Legge 3 luglio 1976 n. 451 e s.m.i.:</p> <ul style="list-style-type: none"> da €. 25,00 a €. 258,00 	<p>5. Chiunque, non produttore o importatore, detiene per vendere, vende o comunque immette in commercio bottiglie recipienti-misura munite del contrassegno CEE, ma non rispondenti alle norme del Decreto Legge 3 luglio 1976 n. 451 e s.m.i.:</p> <ul style="list-style-type: none"> da €. 25,00 a €. 258,00

Titolo 3°: Legge sul «PESO NETTO»

- **PREMESSA:**
- La **Legge 5 agosto 1981 n. 441**, così detta "**Legge sul peso netto**" regola la vendita delle merci il cui prezzo è fissato per unità di peso e sancisce che deve essere effettuata:
 - a peso
 - al netto della tara



Titolo 3°: Legge sul «PESO NETTO»

- **PREMESSA:**
- I soggetti a cui è destinata sono:
 - **Commercianti al minuto**
 - **Commercianti all'ingrosso**
 - **Produttori (agricoltori, artigiani, industriali),** anche nei confronti degli
 - **Consumatori,**
 - **Operatori commerciali o di comunità,**
 - **Convivenze,**
 - **Cooperative di consumo**
 - **Commissionari**
 - **Mandatari**
 - **Astatori**
- La disposizione non si applica:
 - **nella vendita tra produttori**
 - **nella vendita tra produttori e centri di confezionamento dei prodotti**
 - **nella cessione del proprio prodotto alla cooperativa o consorzio di cui fa parte**

Titolo 3°: Legge sul «PESO NETTO»

– DEFINIZIONI:

– TARA:

- Si intende per tara tutto ciò che avvolge o contiene la merce da vendere o è unito ad essa e con essa viene venduto.

– INVOLGENTE PROTETTIVO:

- è involgente protettivo tutto ciò che è a diretto contatto con il prodotto fin dal momento in cui viene venduto al produttore o dal confezionatore e che è utilizzato per preservare il prodotto stesso dai danni che possono derivare alla sua integrità sia allo sfregamento contro le pareti del contenitore, sia dal contatto con l'ambiente esterno. Sull'involgente protettivo non è richiesta l'indicazione del suo peso.



"Aspetti Metrologici: etichettatura dei prodotti preconfezionati e vendita a peso netto"

Relatore Ispettore Pietro Corcione



Titolo 3°: Legge sul «PESO NETTO»

- **DEFINIZIONI:**
- **Esempi di INVOLGENTE PROTETTIVO:**
- I budelli degli insaccati;
- La "stuccatura dei prodotti di salumeria crudi e stagionati;
- L'involucro in cui è avvolta la zolletta di zucchero sciolta;
- L'incarto dei cioccolatini e delle caramelle singoli;
- Ogni altro involgente similare;
- **Lo spago, la corda e le fascette che avvolgono alcuni prodotti, quali i salumi o i formaggi;**
- Il materiale usato per sigillare gli involgenti protettivi
- **L'eventuale incarto esterno dei formaggi a pasta molle**
- I bolli metallici recanti le indicazioni previste per quei prodotti ai quali devono essere uniti dalle norme previste;
- Qualora il consumatore acquisti porzioni del prodotto, il quantitativo richiesto deve essergli venduto privo dello spago, della corda, delle fascette, dei sigilli, dei bolli e dell'incarto precedentemente specificati

Titolo 3°: Legge sul «PESO NETTO»

- **DEFINIZIONI:**
- **Esempi di INVOLGENTE PROTETTIVO:**
- I budelli degli insaccati

- Incarto dei cioccolatini o delle caramelle

- Incarto dei formaggi a pasta molle

- Lo spago, la corda e le fascette che avvolgono alcuni prodotti, quali i salumi o i formaggi



Titolo 3°: Legge sul «PESO NETTO»

– Articolo 2:

– STRUMENTO DI MISURA:

- In relazione alla tipologia dei prodotti venduti, la bilancia deve avere una risoluzione adeguata (divisione minima della scala graduata), fissata dall'allegato del D.M. 21 dicembre 1984, e cioè:

1. Prodotti ortofrutticoli, pane, cereali e derivati

5 grammi →



2. Generi di salumeria, latticini, formaggi, carni di ogni specie animale, ittiche incluse, alimenti dolci, caffè, tè, funghi secchi e altri prodotti alimentari non specificati al punto 1) ed al punto 3)

2 grammi →



3. Tartufi, spezie, erbe officinali e aromatiche

1 grammo →



Titolo 3°: Legge sul «PESO NETTO»

- **Articolo 2:**
- **VISUALIZZAZIONE:**
- Nella vendita al minuto e a peso delle merci allo stato sfuso, da chiunque effettuata, gli strumenti per pesare utilizzati devono consentire:
 - **La visualizzazione diretta ed immediata del peso netto della merce;**
 - **devono essere collocati in modo che tale visualizzazione sia agevole per l'acquirente.**
- I soli strumenti per pesare destinati a pesare prodotti che, per proprie caratteristiche intrinseche vengono pesati senza involucro nel rispetto delle prescrizioni sanitarie, possono non essere muniti del dispositivo di azzeramento della tara



Titolo 3°: Legge sul «PESO NETTO»

– Articolo 2:

– PROCEDURA PER VISUALIZZAZIONE:

- riportare la lancetta sullo zero della scala graduata, se il dispositivo indicatore della bilancia è di tipo analogico, utilizzando il dispositivo meccanico di azzeramento della tara;
- azzerare le cifre dell'indicatore del peso se quest'ultimo è di tipo digitale. Se la bilancia è provvista di indicatore separato di "Tara" quest'ultimo deve visualizzare di tara calcolato e quello del "Peso" lo zero;
- equilibrare la tara posta sul "piatto merci" con altra equivalente applicata sul "piatto pesi", nelle bilance ad equilibrio automatico e non a due piatti.



Titolo 3°: Legge sul «PESO NETTO»

– Articolo 3:

– VENDITA ALL'INGROSSO:

- La vendita all'ingrosso delle merci, il cui prezzo sia fissato per unità di peso, deve essere effettuata, da chiunque, **a peso e al netto della tara**, salvo che si tratti di prodotti che possono essere venduti a pezzo o a collo.



- Sugli imballaggi utilizzati per i suddetti prodotti venduti a peso netto **deve** essere riportato esternamente, anche a mezzo di etichettatura, in aggiunta alle indicazioni previste dalle norme in vigore, **il peso dell'imballaggio stesso** (va indicato il peso all'origine).

Titolo 3°: Legge sul «PESO NETTO»

– DEFINIZIONE PRE-PESATI:

- Insieme di un prodotto e dell'imballaggio nel quale tale prodotto è stato confezionato nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - è contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo;
 - è chiuso in assenza dell'acquirente;
 - è preparato in modo che la quantità del prodotto in esso contenuta non abbia un valore prefissato;
 - l'involucro spesso non viene distrutto aprendo la confezione.



Titolo 3°: Legge sul «PESO NETTO»

– VENDITA PRE-PESATI:

- Per i prodotti pre-pesati in imballo e con etichetta singola di preconfezione il consumatore, prima dell'acquisto, può chiedere l'apertura dell'imballaggio o della confezione ai fini della verifica del peso netto indicato.
- In tal caso, non può rifiutare l'acquisto del prodotto, ma se viene riscontrata una differenza fra il peso netto indicato e quello effettivo, il prezzo da pagare deve essere variato in proporzione.

Titolo 3°: Legge sul «PESO NETTO»

– DEFINIZIONE:

• PRODOTTO VENDUTO A PEZZO:

- prodotto che non può essere frazionato senza subire una modifica della sua natura o delle sue proprietà

• PRODOTTO VENDUTO A COLLO:

- insieme di pezzi omogenei contenuti in un imballaggio



Titolo 3°: Legge sul «PESO NETTO»

– VENDITA A PEZZO e A COLLO:

– I prodotti che possono essere venduti a pezzo e a collo sono:

- I prodotti ortofrutticoli calibrati conformemente alle norme di qualità che li riguardano ed omogenei (dello stesso calibro, della stessa qualità, della stessa varietà, dello stesso grado di maturazione e della stessa provenienza),
- Le merci per le quali tali modalità di vendita risulti dalla «**Raccolta provinciale degli usi**» redatta periodicamente dalla Camere di commercio.

Titolo 3°: Legge sul «PESO NETTO»

– Articolo 17:

– SANZIONI:

- Fatta salva l'applicazione della legge penale, ove i fatti che concretano le infrazioni alle disposizioni della presente legge costituiscano reato, per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 2 e 3 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

• da €. **154,00** a €. **516,00**

- Per la vendita all'ingrosso la sanzione amministrativa di cui al comma precedente è duplicata:

• da €. **308,00** a €. **1.032,00**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

